



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 3/№ 2 - Aprile 2026

L'editoriale del Presidente di Rete Nazionale Forense -
Cinque anni di RNF pag. 1

Approfondimenti RNF pag. 6

Rassegna Massime
Corte di Cassazione Novembre 2025

Sezione civile pag. 122
Sezione penale pag. 195


JURANEWS

rivista realizzata da RNF
in collaborazione con
JURANEWS
quotidiano di informazione giuridica

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa
del Tribunale di Bologna al n. 8652 in data 25.06.2025
ISSN 3035-5575

Direttore Responsabile: Avv. Angelo Ruberto
Direttore Editoriale: Dott.ssa Vincenza Ciannella



JURANEWS

IL TUO QUOTIDIANO
DI INFORMAZIONE GIURIDICA

**Scopri l'offerta esclusiva
riservata a tutti gli iscritti
Rete Nazionale Forense**

Vai su: www.juranews.it



Tel.: 800.029.585 - 0835.256620

WhatsApp: 329.7570641

Mail: info@juranet.it



**RNF Magazine
è realizzato da
JURANEWS
in collaborazione con
Rete Nazionale Forense**

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Bologna
al n. 8652 in data 25.06.2025 - ISSN 3035-5575

Direttore responsabile

Avv. Angelo Ruberto
Presidente RNF

Comitato Scientifico

Direttore

Avv. Prof. Francesco Mazza

Vice Direttore

Avv. Illy Pace

Redattore Capo

Avv. Federica Corso

JURANEWS

Direttore Editoriale:

Dott.ssa Vincenza Ciannella

JURANEWS

è un prodotto Juranet

Juranet s.r.l. Socio Unico

Sede Legale: Via Carlo Poma n. 2 - 00195 Roma

Sede Operativa: Via G. Saragat n. 12 - 75100 Matera

La circolazione dei titoli nell'UE oltre l'exequatur: criticità applicative e divergenze nazionali



Avv. Roberta Errico

Sommario

1. Premessa.
2. Il controllo formale sull'esecutività del titolo: ruolo dell'autorità di origine e tutela delle parti.
3. Il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione
4. I rimedi dettati dal codice di rito dello Stato membro dell'esecuzione
5. Sul rispetto dei termini per l'avvio dell'esecuzione
6. Sulla prescrizione del diritto di agire esecutivamente
7. Conclusione

1. Premessa.

Il Regolamento Europeo n. 1215/2012, (noto anche come Bruxelles I bis), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, applicabile a tutti gli Stati Membri, compresa la Danimarca, ha esteso l'efficacia esecutiva delle decisioni emesse nei procedimenti promossi, negli atti pubblici formalmente redatti o registrati e nelle transazioni giudiziarie approvate o concluse a partire dal 10 gennaio 2015 all'interno dell'Unione Europa senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Sulla base della disciplina unionale i requisiti per la libera circolazione all'interno dell'area europea delle decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie sono l'afferenza a materia rientrante nella sfera applicativa del regolamento 1215/2012, sia sotto il profilo oggettivo (deve trattarsi di uno dei provvedimenti o atti contemplati dal regolamento in materia civile e commerciale non espressamente esclusa dal medesimo regolamento dotati di efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine), sia sotto il profilo soggettivo ossia essere stati adottati da autorità competente dello Stato membro.

In sostanza, il regolamento Bruxelles I bis ha eliminato la necessità della dichiarazione di esecutività (exequatur) dinanzi all'autorità competente dello Stato Membro ricevente ed ha esteso il meccanismo certificatorio già introdotto dal regolamento europeo 804/2004 sul cosiddetto Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati, con l'evidente intento di favorire la cooperazione giudiziaria civile basata sul principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca (vedi considerando 26 al regolamento 1215/2012). In questo modo le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie dotate di efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono automaticamente idonee a legittimare l'avvio della procedura esecutiva oltre il confine nazionale, in qualsiasi altro Stato Membro, indipendentemente dalla natura dell'obbligazione da eseguire, non solo pecuniaria, ma anche di consegna, rilascio ovvero per obblighi di fare.

Dal punto di vista operativo, l'interessato dovrà fornire una copia autentica del titolo e l'attestazione di esecutività mediante la compilazione del modulo allegato al regolamento europeo (più specificamente l'allegato I richiamato dall'art. 53 del regolamento per le decisioni e allegato II richiamato dall'art. 60 per gli atti pubblici e per le transazioni giudiziarie). Lo Stato membro ricevente, ove lo ritenga necessario (e quantomeno per l'Italia nella prassi applicativa è ciò che accade regolarmente), può chiedere la traduzione o la traslitterazione dell'attestato rilasciato ai sensi degli artt. 53 o 60 e, se non ritenuto sufficiente ovvero su richiesta del debitore esecutato, la traduzione integrale del titolo da eseguire.

Ottenuta la certificazione e se necessarie le traduzioni, non esistendo una procedura esecutiva europea unica, la decisione, l'atto pubblico e la transazione giudiziaria andranno messe in esecuzione sulla base delle procedure dettate dallo Stato membro in cui avrà luogo l'esecuzione e nel rispetto dei riti processuali ivi regolati, con conseguenze operative che possono variare sensibilmente da ordinamento ad ordinamento e spesso con prassi applicative diverse da autorità competente ad autorità competente locale.

Lo scopo del presente contributo è interrogarsi sugli impatti pratici conseguenti alla diversa regolamentazione dei termini per l'avvio dell'azione esecutiva, e in particolare della prescrizione del credito, sul regime della libera circolabilità dei titoli esecutivi rientranti nella sfera applicativa del regolamento 1215/2012, alla luce delle linee guida fornite dalla giurisprudenza europea.

2. Il controllo formale sull'esecutività del titolo: ruolo dell'autorità di origine e tutela delle parti.

Il carattere esecutivo della decisione nello Stato di origine costituisce un presupposto dell'esecuzione nello Stato richiesto.

Il provvedimento/atto di cui si discute potrebbe essere privo di efficacia esecutiva per motivi formali – ad esempio perché mancano i requisiti richiesti dalla legge dello Stato d'origine affinché lo stesso abbia efficacia esecutiva – ovvero la forza esecutiva dello stesso potrebbe essere ostacolata da motivi afferenti il credito sostanziale ad esempio per il sopravvenuto adempimento ovvero per la sua estinzione dovuta ad altre cause - a titolo esemplificativo la compensazione ovvero il sopravvenuto decorso del termine di prescrizione per mancato esercizio prolungato nel tempo del medesimo diritto di credito.

La giurisprudenza unionale ha dato prevalenza al criterio dell'astrattezza nel senso che, ai fini europei, il termine "esecutivo" deve essere interpretato nel senso di riguardare esclusivamente il carattere esecutivo dal punto di vista formale delle decisioni straniere e non anche le condizioni alle quali tali decisioni possono essere eseguite nello Stato d'origine (sul punto già Corte di Giustizia (UE), C-267/97 del 29 aprile 1999 con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sostitui-



ita in ambito europeo dal reg. 44/2001 a sua volta sostituito dal reg. 1215/2012).

Ciò premesso, nell'attuale vigenza del regolamento 1215/2012, il controllo sui titoli destinati alla libera circolazione tra gli stati dell'Unione Europea è rimesso, contrariamente a quanto previsto dal previgente regime - che imponeva il preliminare espletamento della procedura di exequatur - alla competenza dell'autorità che lo ha emesso nello Stato membro di origine. Il vantaggio del ricorso alla procedura di mera attestazione di esecutività del titolo risiede nel rendere superflua la preliminare verifica da parte del sistema giudiziario dello Stato membro ricevente, con i ritardi e i costi che ne conseguono.

L'interessato, compilato nel rispetto delle modalità stabilite dall'autorità competente al suo rilascio, ivi inclusa la lingua di riferimento, chiede il rilascio dell'attestazione di cui all'allegato I o II del regolamento 1215/2012, mediante trasmissione del medesimo modulo precompilato.

La richiesta di attestazione alla autorità competente dello stato d'origine non ha natura giudiziaria ma si ritiene abbia natura amministrativa (in questi termini si è pronunciata la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-511/14 con riferimento al certificato di titolo esecutivo europeo di cui al reg. 805/2004). La verifica che viene effettuata è puramente formale ed inerisce l'esistenza del titolo e la sua formale forza esecutiva alla luce delle norme di diritto interno dello stato di origine. In particolare, nel caso di atto pubblico o transazione giudiziaria sarà verificato se il credito sia riconducibile alla materia civile e commerciale, se sia suscettibile di esecuzione forzata; nel caso di decisione giudiziaria invece andrà verificata la correttezza del procedimento formativo del titolo anche alla luce del rispetto del diritto di difesa. Al contrario, l'autorità adita per il rilascio dell'attestato non potrà indagare la sussistenza di impedimenti all'esecuzione e manifestarli al debitore al fine di approntare la propria difesa e opporsi all'esecuzione (sul punto Corte di Giustizia nella sentenza 4 settembre 2019, C-347/18, secondo la quale l'art. 53 Reg.1215/2012, letto in combinato disposto con l'art. 47 della Carta sui Diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo, deve essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l'autorità giurisdizionale d'origine adita con istanza di rilascio dell'attestato previsto da detto articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d'ufficio se le disposizioni contenute al capo II, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest'ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi dei rimedi previsti dal medesimo regolamento).

Le versioni editabili di tali moduli possono essere compilate online tramite il portale europeo della giustizia elettronica, nella sezione moduli online, sottosezione moduli relativi alle decisioni in materia civile e commerciale, in cui è possibile selezionare la lingua dello Stato membro di interesse.

Per fare un esempio se occorresse eseguire in Germania una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, il creditore dovrà compilare in lingua italiana il modulo di cui all'allegato I estratto dal portale europeo, riportando eventuali spese processuali ripetibili e gli interessi per come riconosciuti nella medesima sentenza. Il modulo compilato verrà trasmesso al Tribunale di Napoli, in persona del giudice che ha emesso la sentenza, per la verifica formale e conseguente sottoscrizione. Una volta certificata l'esecutività transfrontaliera del titolo, la sentenza italiana, ai fini dell'esecuzione su territorio tedesco, è parificata ad una sentenza pronunciata da autorità giudiziaria tedesca.

3. Il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

La tutela del soggetto che abbia provveduto al pagamento del credito riconosciuto in un titolo esecutivo giudiziario o stragiudiziale ovvero nel caso di estinzione dello stesso, è garantita dal diritto interno applicabile alla fattispecie. A titolo esemplificativo se la fattispecie sostanziale sottesa al titolo è regolata dal diritto italiano, nel caso di pagamento del credito riportato in sentenza o in altro titolo esecutivo, il debitore ha diritto ad ottenere piena quietanza liberatoria e la restituzione del titolo esecutivo. Nel caso di illegittimo avvio di azioni esecutive potrà proporre opposizione all'esecuzione e se per ipotesi l'esecuzione dovesse giungere a conclusione, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, al debitore resterà la strada della tutela risarcitoria o in ultima analisi quella dell'indebito arricchimento.

Solitamente l'intervenuta prescrizione del credito, è oggetto di specifica eccezione del debitore formulata per contrastare la tardiva attivazione del creditore che intenda agire o abbia agito in sede esecutiva, mediante opposizione all'esecuzione finalizzata a contrastare il diritto del creditore di agire esecutivamente.

Venuto meno il formale titolo esecutivo nello Stato membro d'origine, viene meno il presupposto applicativo del regolamento europeo 1215/2012 e con esso l'idoneità alla esecuzione transfrontaliera.

Al di fuori di quanto garantito e disciplinato dal diritto interno, la tutela del soggetto contro cui è richiesta l'esecuzione è rinviata ad una fase successiva ed eventuale.

Non essendo più necessaria una procedura di exequatur, ottenuta l'attestazione di esecutività da parte dell'autorità competente dello Stato di origine, il soggetto contro cui si intende agire esecutivamente può chiedere l'avvio di un procedimento per ottenere l'accertamento negativo dell'avvenuto riconoscimento della decisione ai sensi dell'art. 45 ovvero un giudizio di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'art. 46. Tale procedimento è diretto a far negare l'efficacia esecutiva del titolo, sia esso decisione, transazione giudiziaria o atto pubblico, in presenza di uno dei c.d. motivi ostativi al riconoscimento previsti all'art. 45 del medesimo Regolamento, e con esso dell'automatico riconoscimento dell'efficacia esecutiva all'interno dello Stato richiesto. Gli stessi motivi ostativi nell'ambito del Regolamento possono altresì essere fatti valere dal creditore mediante un giudizio di

accertamento circa l'assenza di motivi di diniego al riconoscimento, codificato dall'art. 36, par. 2 Reg. 1215/2012.

L'istanza va proposta davanti all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione.

Nel caso di atto pubblico, l'unica ragione ostativa legittimante l'avvio della procedura di diniego dell'esecuzione è la contrarietà ad ordine pubblico. Mentre nel caso di decisioni giudiziarie la verifica ostativa alla prosecuzione dell'esecuzione è estesa al rispetto del principio di difesa del convenuto che, se contumace, deve essere stato posto in condizione di difendersi; della non contrarietà ad una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto ovvero in altro Stato membro o paese terzo avente il medesimo oggetto e titolo, sempre che sia riconosciuta nello Stato richiesto; ovvero che siano state rispettate le disposizioni sulla competenza esclusiva disciplinate dal capo II, sezione 6 del regolamento europeo ovvero quella sulla competenza dettate dal capo II, sezione 3, 5 e 5 nel caso in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto.

4. I rimedi dettati dal codice di rito dello Stato membro dell'esecuzione

Secondo un pacifico principio della giurisprudenza unionale, una volta integrata la decisione nell'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, le norme nazionali di quest'ultimo Stato in materia di esecuzione si applicano allo stesso modo che alle decisioni emanate dal giudice nazionale (Corte di giustizia, 13 ottobre 2011, causa C-139/10).

Sulla base di tale principio, si ritengono esperibili in aggiunta al rimedio del diniego dell'esecuzione sopra richiamato, i rimedi processuali previsti dall'ordinamento interno dello Stato dell'esecuzione parimente a quanto potrebbe essere fatto avverso analogo titolo esecutivo nazionale.

Se alcun dubbio può esservi rispetto al diritto del soggetto contro cui si agisce esecutivamente di contestare la legittimità dell'esecuzione nel caso in cui sia violato l'iter processuale imposto dallo Stato dell'esecuzione, più complesso è delineare i motivi che possono legittimare la contestazione del diritto di credito sottostante sulla base di un titolo esecutivo valido ed efficace automaticamente riconosciuto.

Si pensi, in particolare, alle ipotesi di adempimento dell'obbligazione dedotta nel titolo, all'impignorabilità dei beni o al controcredito fatto valere in compensazione, ovvero alla sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione o altra causa.

Il tema è articolato e complesso e non può prescindere delle peculiarità specifiche degli ordinamenti dei singoli Stati membri coinvolti, dal rapporto tra i diversi ordinamenti e i motivi di diniego che potrebbero essere fatti valere, dal rispetto dei criteri di riparto di giuri-

sdizione e competenza fissati dallo stesso regolamento europeo in merito alla possibilità di contestare l'inesistenza del credito in sede esecutiva (su cui il rinvio va fatto agli artt. 24 n. 5 e 47 regolamento europeo 1215/2012), ovvero dal generale divieto, ex art. 52 reg. 1215/2012, dello Stato membro dell'esecuzione di riesaminare nel merito la decisione emessa da Stato membro d'origine.

In ordine alla possibile sovrapponibilità dei rimedi processuali nazionali con quelli previsti dalla normativa europea, una linea guida si rinviene nel considerando n. 30 del regolamento europeo chiarisce che «la parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e, conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale. Tuttavia, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi di diniego previsti dal presente regolamento».

Alla luce di quanto previsto da tale considerando e dei principi fissati dalla giurisprudenza unionale, sembra potersi ritenere che nel caso in cui lo Stato dell'esecuzione sia l'Italia, il soggetto contro cui è proposta l'esecuzione possa invocare l'applicazione dei rimedi di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. se ne sussistono i presupposti.

Di conseguenza, fermo il lime del giudicato sostanziale che opera anche per i titoli esecutivi italiani, l'esecutato potrà proporre opposizione all'esecuzione o all'atto di precetto per ottenere la sospensione della procedura esecutiva o impedirne l'avvio con la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, contestando la mancanza originaria o sopravvenuta carenza del titolo esecutivo, ad esempio perché il titolo è contrastato da altra decisione, ovvero perché ha perso la sua efficacia esecutiva nello Stato d'origine, ovvero per la sopravvenuta inesistenza del diritto sostanziale sottostante, ad esempio perché estinto.

Non sembra trattarsi di un riesame nel merito non consentito dalla normativa europea, quanto piuttosto del diritto di impedire che sia portata avanti una esecuzione senza tener conto degli accadimenti che potrebbero aver inciso sulla esistenza o anche solo sulla sua portata del credito sotteso al titolo azionato ovvero che il procedimento di esecuzione si svolga sulla base di atti illegittimi.

5. Sul rispetto dei termini per l'avvio dell'esecuzione

Chiarito che la legge processuale dell'esecuzione è quello dello stato in cui è richiesta l'azione esecutiva e riconosciuto, nei limiti in cui ciò sia garantito dal rito processuale interno dello Stato membro di esecuzione, il diritto del debitore di contestare la legittimità dell'azione esecutiva per l'eventuale sopravvenuta estinzione del credito azionato, una particolare attenzione va posta al rispetto dei termini per l'esercizio del diritto di esecuzione.

Il tema è stato esaminato nel procedimento avviato dinanzi alla Corte di Giustizia – C-379/17 e volto ad ottenere pronuncia pregiudiziale

della conformità all'art. 38 regolamento europeo 44/2001 della disciplina nazionale dello Stato esecutivo richiesto – nella specie quello tedesco - che, ai fini dell'esecuzione di un sequestro conservativo, prevedeva un termine di esecuzione diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto nello Stato di origine.

Dalla lettura della sentenza emerge che una società italiana, ottenuto sequestro conservativo da parte del Tribunale e la successiva di dichiarazione di esecutività (all'epoca necessaria) da parte del Landgericht di Monaco in Germania con provvedimento del 22 agosto 2014, chiedeva l'esecuzione dello stesso in Germania mediante iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore a garanzia del credito.

In particolare, il creditore chiedeva procedersi ad iscrizione ipotecaria sui beni del debitore in Germania in data 23 aprile 2015. L'istanza veniva rigettata prima dall'Amtsgericht di Monaco, sul presupposto che non sarebbe stato rispettato il termine di esecuzione previsto dall'ordinamento processuale tedesco per i sequestri conservativi.

Ai sensi § 929, Abs. 2-3, ZPO (codice di procedura civile tedesco – denominato Vollstreckungsklausel – formula esecutiva; Vollziehungsfrist – termine per l'esecuzione), inserito nella sezione 5 relativa ai sequestri conservativi e alle misure cautelari, del libro 8 della ZPO, sulle misure di esecuzione, l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro è inammissibile qualora sia trascorso un mese dalla data di emanazione dell'ordinanza o della sua notifica alla parte richiedente.

È ammessa l'esecuzione prima della notifica dell'ordinanza di sequestro al debitore. Tuttavia, essa è inefficace se la notifica non avviene entro una settimana dall'esecuzione e prima del decorso del termine per essa previsto nel paragrafo precedente.

Il giudice dell'esecuzione tedesco, nel richiamare il mancato rispetto del termine previsto da tale disposizione, rigettava la richiesta del creditore italiano.

La decisione veniva impugnata davanti al Oberlandesgericht di Monaco sul presupposto che, nel caso di specie, il sequestro avrebbe conservato efficacia ai sensi della normativa processuale italiana di cui all'art. 675 cod. proc. civ. essendo stati effettuati pignoramenti ai danni del debitore nel termine di trenta giorni dall'ordinanza e, pertanto, non avrebbe potuto essere imposto il rispetto di un termine processuale ulteriore fissato dalla normativa tedesca in aggiunta a previsto, e rispettato nel caso di specie, dalla legge italiana.

L'Oberlandesgericht di Monaco confermava la decisione di rigetto, dando prevalenza alla normativa processuale tedesca quale legge applicabile all'esecuzione del titolo italiano riconosciuto esecutivo in Germania. In particolare, veniva chiarito che, ai fini dell'esecuzione di un provvedimento italiano in Germania il codice di rito tedesco esclude l'esecuzione del medesimo sequestro conservativo decorso il termine di cui al § 929, Abs. 2, ZPO, termine che inizia a decorrere, nel caso di decisioni straniere soggetta alla procedura di exequatur prevista dall'art. 38 reg. 44/2001, dalla notifica della dichiarazione di exequatur al creditore. La ratio di tale disciplina è quella di tute-

lare il debitore, evitando che le decisioni adottate a seguito di un procedimento sommario di richiesta di provvedimenti urgenti restino esecutive per un periodo di tempo relativamente lungo e nonostante eventuali mutamenti della situazione.

Impugnata anche questa decisione davanti al Bundesgerichtshof, veniva sollevata questione pregiudiziale volta a verificare la correttezza dell'interpretazione seguita dall' Oberlandesgericht di Monaco.

In particolare, veniva chiesto alla Corte di Giustizia di verificare se l'articolo 38 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso osti all'applicazione di una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che stabilisce un termine per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, ad un'ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto.

La Corte di Giustizia, nel rispondere alla domanda pregiudiziale, ribadisce che la procedura di exequatur (oggi sostituita dal regolamento 1215/2012 dalla mera attestazione di esecutività di cui si è detto in precedenza) non avvia un nuovo giudizio, ma mira ad inserire nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto la decisione emessa in altro Stato membro, sulla base di una mutua fiducia nella giustizia degli Stati Membri. In questo modo, la decisione pronunciata in uno Stato membro diverso da quello richiesto produce in quest'ultimo gli effetti propri di un titolo nazionale avente carattere esecutivo (Corte di Giustizia del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C-139/10). L'effettiva esecuzione resta soggetta al diritto nazionale del giudice adito (Corte di Giustizia del 28 aprile 2009, Apostolides, C-420/07).

Il punto centrale per rispondere al quesito pregiudiziale, chiarisce la Corte di Giustizia, è la verifica della natura della disciplina dettata dal § 929, Abs. 2, ZPO, se attinente alla efficacia esecutiva del provvedimento cautelare in sé, che non potrebbe entrare in contrasto con i principi posti dalla normativa europea e quindi pregiudicare l'effetto utile del sistema previsto dal suddetto regolamento in materia di exequatur, ovvero se requisito processuale afferente alla procedura esecutiva in senso stretto regolata a livello nazionale.

La Corte conclude per questa seconda opzione sul presupposto che quanto disciplinato da § 929, Abs. 2-3, ZPO, afferisce in particolare all'iter processuale necessario per eseguire un sequestro conservativo, non per intaccarne la sua idoneità esecutiva sulla base del diritto europeo.

Più specificamente, il termine previsto dalla citata disposizione è un termine che restringe l'esecuzione forzata di un'ordinanza di sequestro conservativo, ma non la sua validità ed in quanto tale ricade nell'ambito delle norme procedurali previste nel diritto tedesco per l'esecuzione delle ordinanze che autorizzano sequestri conservativi.

Il fatto che l'applicazione di un termine di esecuzione, come quello di cui all'articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, comporti una limitazione nel tempo dell'efficacia esecutiva di una decisione emessa da un

giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto non rimette in discussione l'interpretazione secondo cui tale termine rientra nella fase dell'esecuzione vera e propria.

Lo Stato membro richiesto rimane libero di prevedere, nel proprio ordinamento giuridico, l'applicazione di un termine per procedere all'esecuzione di dette decisioni, che sono state riconosciute e dichiarate esecutive in quest'ultimo Stato membro, la cui legge processuale è l'unica ad essere applicabili in fase esecutiva.

Non vi sarebbe alcun motivo per attribuire ad una decisione, al momento della sua esecuzione, effetti, senza limiti di tempo o in un arco di tempo sproporzionatamente più ampio rispetto alle decisioni nazionali, che un titolo dello stesso genere, pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto e sulla base della legge processuale ivi applicabile, non produrrebbe.

Una diversa conclusione, oltre a determinare irragionevoli disparità di trattamento con gli analoghi provvedimenti nazionali a cui la decisione straniera sulla base della normativa europea viene equiparata, implicherebbe un onere sproporzionato per le autorità incaricate di procedere all'esecuzione che dovrebbero verificare se il diritto dello Stato membro, in cui è stata emanata la decisione, preveda un termine di esecuzione e, nel caso, se le modalità dello stesso termine siano state rispettate.

Secondo la Corte di Giustizia, la conclusione sarebbe compatibile con il principio della libera circolazione dei titoli previsto dalla normativa europea che, in ogni caso, andrebbe temperato con quello della certezza del diritto. Ciò a maggior ragione, in ipotesi come nel giudizio in occasione del quale è stata proposta domanda pregiudiziale, in cui veniva chiesta autorizzazione ad eseguire un sequestro conservativo mediante iscrizione di ipoteca su registri immobiliari avente per sua natura carattere provvisorio, in relazione all'esigenza di tutela dei titolari di diritti che vi sono registrati e dei terzi.

All'esito di un simile percorso argomentativo, la Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 38 del regolamento n. 44/2001 nel senso che esso non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale (nella specie - l'art. 929, co. 2 ZPO), che prevede l'applicazione di un termine per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata ad un'ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto.

6. Sulla prescrizione del diritto di agire esecutivamente

La sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata è relativa al particolare caso dell'esecuzione di un provvedimento cautelare per la cui attuazione lo Stato membro richiesto preveda un termine processuale afferente alle modalità di esecuzione, che presuppone un titolo esecutivo valido, efficace e riconosciuto nello Stato richiesto.

Analogo principio sembra essere stato affermato con specifico riferimento alla prescrizione del diritto del creditore di chiedere l'ese-

cuzione forzata laddove, nell'ordinamento processuale dello Stato membro richiesto, sia previsto un termine processuale entro il quale il creditore sia tenuto ad attivarsi. In questo caso, vista l'equiparazione con i provvedimenti nazionali, il termine processuale entro cui esercitare l'azione esecutiva dovrà essere tenuto in considerazione dal creditore straniero che chieda esecuzione in quello specifico Stato membro.

Il principio è stato, in particolare affermato con riferimento allo Stato membro di esecuzione Romania, dal OLG Düsseldorf, Beschl. del 19.02.2019 – 3 W 174/18 secondo cui l'eccezione di prescrizione del diritto all'esecuzione forzata, che non si rivolge contro il diritto consacrato nel titolo esecutivo in sé, ma contro l'esecuzione del titolo, senza che questo sia riesaminato nel merito, è ammissibile nel procedimento di exequatur.

Per la prospettiva italiana, un'interessante sentenza del Tribunale di Milano del 18 ottobre 2017, adottata all'esito di una opposizione ad esecuzione, in materia di legge applicabile alla prescrizione del diritto di portare ad esecuzione una decisione straniera - nella specie sentenza inglese resa esecutiva in Italia - consente di fare una valutazione ulteriore.

Il Tribunale di Milano, in quel caso, ribadita l'adesione all'orientamento maggioritario che attribuisce natura sostanziale alla disciplina della prescrizione - militando in questo senso l'indissolubile legame che avvince i mezzi di estinzione dei rapporti giuridici e la legge che ne disciplina l'origine e la sostanza - ha escluso la natura processuale dell'istituto e, per l'effetto, l'applicazione della legge italiana quale legge di esecuzione. Al contrario, per valutare il rispetto della disciplina di prescrizione del diritto di portare ad esecuzione il titolo vantato dal creditore procedente, il Tribunale di Milano ha fatto riferimento alla legge inglese applicabile al rapporto sostanziale sotteso, chiedendo l'espletamento di consulenza tecnica da parte di esperto di diritto inglese. La consulenza concludeva per l'inesistenza nel diritto inglese di un termine di prescrizione del diritto di portare ad esecuzione una decisione mediante l'espropriazione presso terzi. Detta conclusione ha legittimato il rigetto dell'opposizione proposta dal debitore anche per la sua non contrarietà ad ordine pubblico italiano.

Sul punto, nella sentenza è precisato la prescrizione è posta a tutela di un interesse sostanzialmente privato quale è quello del debitore di essere liberato da vincoli in conseguenza del decorso del tempo di volta in volta stabilito dalla legge. La circostanza che la tutela di un simile interesse sia realizzata (peraltro solo in alcuni casi) attraverso norme cogenti è conseguenza della volontà di impedire che, per effetto di una disciplina convenzionale, siano imposti termini di prescrizione eccessivamente brevi, ma non, anche, indice della riconducibilità della prescrizione a quei principi fondamentali dell'ordinamento che, come detto, concretizzano la clausola generale dell'ordine pubblico. Nello stesso senso, del resto, è orientata anche la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I,

23 febbraio 2016, Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1084). Una simile conclusione è anche confermata tanto dal fatto che in non pochi casi è esclusa l'operatività dell'istituto della prescrizione (si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai diritti previsti agli artt. 248, co. 2, 249, co. 2, 263, co. 2, 270, 533, co. 2, 713, 902, 948, co. 3, 1111, 1422 c.c.), quanto dalla non rilevabilità d'ufficio della prescrizione.

7. Conclusione

Le diverse discipline nazionali regolanti l'esecuzione mostrano quanto l'obiettivo europeo della libera circolazione delle decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie resti, nella pratica, condizionato dalla mancanza di una disciplina processuale esecutiva unitaria europea.

Il regolamento 1215/2012 ha certamente semplificato la fase di riconoscimento, eliminando l'exequatur e affidando all'autorità di origine la verifica dell'efficacia transazionale del titolo, spostando sul soggetto contro cui si procede l'onere di avviare le più opportune iniziative previste dalla disciplina europea e/o dello Stato richiesto dell'esecuzione a cautela del suo diritto di contrastare l'eventuale illegittimità dell'esecuzione.

Tuttavia, una volta che la decisione straniera "produce nello Stato richiesto gli effetti propri di un titolo nazionale avente carattere esecutivo", essa ricade integralmente nell'alveo delle procedure esecutive interne, con conseguenze operative che possono divergere in modo significativo.

Proprio questa eterogeneità rappresenta il principale limite del sistema: la diversa qualificazione – sostanziale o processuale – di istituti come la prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione o i termini per l'attuazione di misure cautelari determina risultati profondamente diversi a seconda dello Stato membro coinvolto. Questi contrasti evidenziano una tensione irrisolta tra il principio del mutuo riconoscimento e la sovranità processuale degli Stati membri. Ne deriva un quadro in cui la concreta attuabilità del credito dipende non solo dalla natura del titolo, ma anche – e soprattutto – dalla qualificazione giuridica adottata dallo Stato dell'esecuzione.

In definitiva, la libera circolazione dei titoli esecutivi è formalmente garantita, ma l'effettiva eseguibilità dei crediti continua a dipendere da una pluralità di discipline interne che incidono in modo determinante sulla tutela del creditore e sulla prevedibilità degli esiti. Appare imprescindibile una riflessione europea più ampia sulla necessità di criteri comuni in materia di prescrizione e termini dell'esecuzione per evitare che la cooperazione giudiziaria resti confinata a un livello meramente dichiarativo.